



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Pistoia
"Attilio Guardincerri"

IMPRESA SOCIALE:

cosa cambia davvero dal 2026

Dott. Nicola Vezzani – Pistoia, 11 dicembre 2025

QUADRO NORMATIVO


L'impresa sociale è un ente che “esercita in via stabile e principale una o più **attività d'impresa** di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”

RIFERIMENTI NORMATIVI E GERARCHIA DELLE FONTI:

- D.Lgs. 112/2017
- D.Lgs 117/2017 C.T.S. (in quanto compatibili)
- Norme del Codice civile relative alla forma giuridica adottata (in via residuale)

REQUISITI ESSENZIALI

L'Impresa Sociale è una **QUALIFICA**

- **Ambito di applicazione (Art. 1 comma 1):** Enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V c.c., che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- **Requisiti soggettivi (Art. 1 comma 2):**  Divieti di acquisizione della qualifica

REQUISITI ESSENZIALI

➤ **Attività di impresa di interesse generale (Art. 2):** Esercizio in via stabile e principale di una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Ricavi attività prevalente > 70% Ricavi complessivi

	Impresa sociale	ETS
Attività diverse (da quelle di interesse generale)	<p>art. 2, comma 3, d.lgs. n. 112/2017.</p> <p>Vincolo del 30% dei ricavi complessivi. Il 70% dei ricavi deve riguardare attività di interesse generale come da decreto MISE 22 giugno 2021.</p>	<p>art. 6 d.lgs. n. 117/2017.</p> <p>Rinvio espresso a decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107.</p> <p>In ciascun esercizio, deve ricorrere (almeno) una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i relativi ricavi non superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente; • i relativi ricavi non superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.

- Criterio alternativo: N° lavoratori svantaggiati > 30% Lavoratori totali

REQUISITI ESSENZIALI

- **Assenza di scopo di lucro:** È vietata la distribuzione, **anche indiretta**, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominati, ai seguenti soggetti: fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.



E' considerata distribuzione indiretta di utili:

- a) Compensi amministratori/sindaci non proporzionati
- b) Retribuzioni dipendenti/autonomi > 40% CCNL
- c) Remunerazione strumenti finanziari > 2 punti limite massimo comma 3 lettera a)
- d) Acquisti beni/servizi superiori al loro valore nominale
- e) Cessioni beni/servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato
- f) Corresponsione interessi passivi > 4 punti tasso annuo di riferimento



COSTITUZIONE, GOVERNANCE E CONTROLLI

- **Costituzione mediante atto pubblico (Art. 5)**
- **Iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese (soddisfa iscrizione RUNTS)**
- **La denominazione deve contenere l'acronimo «Impresa Sociale» (Art. 6)**
- **Nomina maggioranza governance riservata assemblea soci (Art. 7) - 🔍 limitazioni**
- **Requisiti onorabilità, professionalità e indipendenza componenti governance**
- **Organo di controllo obbligatorio (Art. 10) - 🔍 compiti di monitoraggio specifici**

EQUITA' ED INCLUSIONE

- Lo statuto deve prevedere **adeguate forme di coinvolgimento** dei lavoratori e degli stakeholders.



**ESERCITARE INFLUENZA SU
DECISIONI DELL'IMPRESA SOCIALE**

- Obbligo di coinvolgimento = Attenta «calibrazione» alla natura di ogni impresa
- Tre livelli di coinvolgimento: **INFORMATIVO – CONSULTATIVO - PARTECIPATIVO**

EQUITA' RETRIBUTIVA

PILASTRO ETICO E GESTIONALE DELL'IMPRESA SOCIALE

- Deve essere garantito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL
- La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di uno a otto
- Divieto compensi superiori 40% rispetto a quelli previsti dai CCNL
- Numero volontari non può superare quello dei lavoratori retribuiti.

RENDICONTAZIONE – BILANCIO CIVILISTICO

- Obbligo presentazione bilancio civilistico, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (art. 2423 ss, 2435-bis o 2435-ter Codice civile).
- Aspetti peculiari nota integrativa:
 - Composizione e movimentazione PN
 - Rispetto limite ricavi attività interesse generale
 - Composizione forza lavoro
 - Compensi amministratori
 - Contributi pubblici, liberalità ed erogazioni vincolate


RENDICONTAZIONE – BILANCIO SOCIALE

- Obbligo presentazione bilancio sociale, redatto in conformità alle linee guida ministeriali (D.M. 04 luglio 2019)
- Struttura bilancio sociale:
 - Metodologia adottata per la redazione
 - Informazioni generali sull'ente
 - Struttura, governance ed amministrazione
 - Persone che operano per l'ente
 - Obiettivi e attività
 - Situazione economico-finanziaria
 - Altre informazioni
 - Monitoraggio organo di controllo

LA SVOLTA FISCALE

- Neutralità fiscale (Art. 18, secondo comma):

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile gli utili e gli avanzi di gestione accantonati a riserva, purché destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio

- Quali utili? Relazione illustrativa Vs Agenzia delle Entrate 
- Sono escluse dalla base imponibile anche le somme destinate al contributo per l'attività ispettiva.

LA SVOLTA FISCALE

- Neutralità fiscale (Art. 18, secondo comma) – «Imposte su imposte»: Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del TUIR.
- **Gli utili non destinati a riserva e reinvestiti restano soggetti a IRES ordinaria**
- **IRAP**: Il comma 8 dell'art. 82 CTS riconosce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di disporre una riduzione o esenzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali diverse da quelle costituite in forma societaria.

LA SVOLTA FISCALE – DEDUZIONI E DETRAZIONI

- **Persone fisiche (Art. 18, terzo comma) – Detrazione pari al 30% della somma investita. Investimento massimo detraibile per ciascun periodo di imposta non può superare 1.000.000 di euro e, deve essere mantenuto per almeno 5 anni.**
- **Soggetti passivi IRES (Art. 18, quarto comma) – Deduzione pari al 30% della somma investita. L'investimento deve essere mantenuto per 5 anni e non può eccedere, per ciascun periodo di imposta, euro 1.800.000.**
- **Art. 83 C.T.S. (D.Lgs. 117/2017) 🔍 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali rese a favore di enti del Terzo Settore, comprese le imprese sociali.**



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Pistoia
"Attilio Guardincerri"

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



E BUON NATALE



Dott. Nicola Vezzani – Pistoia, 11 dicembre 2025